



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

---

IL DIRETTORE GENERALE

**Alle Città Metropolitane**  
INDIRIZZI IN ALLEGATO

**E p.c.**

ALL' ANCI  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)  
[albani@anci.it](mailto:albani@anci.it)

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  
e Forestali  
Direzione Generale  
[difor.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:difor.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)  
[difor.direttore@politicheagricole.it](mailto:difor.direttore@politicheagricole.it)

ALL' ISPRA

Al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

**OGGETTO: Circolare. Indirizzi operativi in materia di “Azioni per la riforestazione” di cui al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2020 e all’art. 4 del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.**

La presente circolare fornisce indirizzi operativi in materia di “Azioni per la riforestazione” con particolare riferimento alla modalità di progettazione degli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lett. ) sub lett. i) del D.M. 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 novembre 2020, Serie Generale n. 281.

**1. Quadro di riferimento**

L’art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, disciplina il finanziamento di un programma sperimentale di riforestazione nelle Città

metropolitane. Le azioni per la forestazione urbana consistono nella messa a dimora di alberi, ivi compresi impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di selvicoltura, per la realizzazione di foreste urbane e periurbane, così come definite nella Strategia nazionale del verde urbano.

I progetti devono tenere conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione delle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e 2015/2043 del 28 maggio 2015.

Con il D.M. 9 ottobre 2020 (di seguito DM) sono state stabilite, d'intesa con la Conferenza unificata, le modalità di progettazione delle azioni di riforestazione stabilendo che ciascuna Città metropolitana selezioni i progetti, fino ad un massimo di cinque proposte, da presentare al Ministero dell'ambiente e al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

All'esito dell'istruttoria svolta dal citato Comitato sarà approvata la graduatoria delle proposte progettuali dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fermo restando che almeno un progetto per città metropolitana, se ammissibile in base ai requisiti previsti all'art.3 del citato DM, sarà oggetto di finanziamento.

L'art. 4 del DM definisce altresì le modalità di progettazione degli interventi, premettendo che comunque i progetti devono perseguire i tre principali obiettivi della Strategia nazionale del Verde Urbano, ovvero:

- “a) tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi;*
- b) aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito;*
- c) migliorare la salute e il benessere dei cittadini”.*

Le Città metropolitane dovranno svolgere i controlli relativi alla realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento e dovranno assicurare la manutenzione delle nuove aree verdi per almeno sette anni successivi alla realizzazione degli impianti.

## **2. Art. 4, comma 2, lett. a) sub lett. i)**

La progettazione degli interventi deve osservare modalità e contenuti che sono espressamente indicati dall'art. 4 del DM. In particolare, all'art. 4, comma 2, lett. A) sub i) è previsto che alla progettazione definitiva dell'intervento deve essere allegata una Relazione tecnica che specifichi il *“vincolo di destinazione d'uso dell'impianto, quale, eventualmente, il vincolo forestale”*.

Al riguardo, è essenziale tener conto dei seguenti indirizzi operativi.

1) Nella Relazione tecnica allegata al progetto definitivo va indicata la destinazione d'uso dell'area interessata dall'intervento.

La destinazione d'uso deve essere congruente con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale che interessano l'area nella quale è destinato a realizzarsi l'intervento.

Quanto sopra trova un preciso riferimento nella previsione di cui all'art. 3, comma 2 del citato DM che stabilisce espressamente che *“È inoltre essenziale che vi sia comprovata coerenza con la pianificazione urbanistico-territoriale e paesistica dell'area interessata dall'intervento, risultante da apposita dichiarazione della Città Metropolitana che presenterà i progetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*.

Alla luce di quanto sopra, la Relazione tecnica, allegata al progetto definitivo e di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) sub lett. i) del DM, deve specificare la destinazione d'uso dell'area in questione al termine della realizzazione del progetto.

2) L'art. 4, comma 2, lett. a) sub lett. i) del DM sottolinea in particolare, quale vincolo di destinazione d'uso, l'eventuale **vincolo forestale**.

Il vincolo forestale è un vincolo speciale di tutela ambientale posto in essere da norme di rango primario ed è apposto alle superfici coperte da boschi.

L'art. 3, comma 3, del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e s.m.i. – T.U.F.) stabilisce che per le *“materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea maggiore del 20 per cento”*.

I termini “bosco” e “foresta”, per lo specifico tema, devono essere qui considerati sinonimi.

Una superficie che rientri nella definizione giuridica di bosco, così come sopra descritta, è sottoposta alla relativa tutela giuridica del vincolo forestale, a prescindere da perimetrazioni e restituzioni cartografiche.

Le Regioni, ai sensi dell'art 4 del T.U.F., possono riconoscere altre aree come bosco, purché non venga diminuito il livello di tutela assicurato dall'art 3, comma 3 del citato T.U.F.

Per effetto di leggi regionali o di piani paesaggistici vigenti, potrebbero ad esempio rientrare nella definizione di bosco la macchia mediterranea o i castagneti da frutto.

Vi è da segnalare che l'art. 4 del T.U.F. prevede altre aree assimilate al bosco quali *“i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale”*.

Sono invece escluse dalla definizione di bosco alcune superfici elencate all'art 5 del T.U.F. tra cui figurano gli spazi verdi urbani, quali *“giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del Decreto legislativo 386 del 2003 e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree”*.

Giova evidenziare che la normativa forestale e la normativa paesaggistica sono interconnesse ed aventi la stessa valenza giuridica.

In particolare l'art 142 del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) precisa che sono aree tutelate per legge, sono di interesse paesaggistico e sono sottoposte a particolari disposizioni, una serie di territori tra cui, alla lettera g) del comma 1 figurano *“i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento”*.

Il Codice esplicita altresì le conseguenze del vincolo forestale: occorre ottenere preventivamente l'autorizzazione a modificare in modo permanente lo stato dei luoghi (ad esempio con l'estirpo delle piante per creare un immobile). Vi è inoltre l'obbligo di non discostarsi dall'autorizzazione ricevuta e dal progetto presentato per ottenerla (art 146).

Il Codice dei beni culturali, infine, esclude l'apposizione del vincolo forestale ad alcune superfici e, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'art 142, alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

*“a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n 1444, come zone territoriali omogenee zone A e B;*

*b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*

*c) nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art 18 della Legge 22 ottobre 1971, n 865”*.

Quanto sopra dovrà essere considerato in fase di progettazione del programma di riforestazione di cui al D.M. 9 ottobre 2020.

Ove compagini forestali al di fuori delle aree urbane perimetrare di cui al comma 2 dell'art.142 del Decreto legislativo n.42 del 2004 e non comprese negli elenchi dell'art 5 del T.U.F. rientrino nei parametri definiti dagli artt. 3, comma 3, e 4 del T.U.F., esse assumono valenza paesaggistica e, a tale scopo, saranno vincolate a non essere trasformate senza autorizzazione o trattate in difformità dall'autorizzazione ricevuta.

Al riguardo si specifica che la disciplina delle trasformazioni del bosco è compiutamente trattata dall'art 8 del T.U.F. e dal suo Decreto attuativo (DM del 7 ottobre 2020, in Gazz.Uff. n 256 del 16 ottobre 2020).

Pertanto, la Relazione tecnica allegata al progetto definitivo e di cui all'art. art. 4, comma 2, lett. a) sub lett. i) del D. M. del 9 ottobre 2020 deve specificare se l'area in questione integri già o andrà ad integrare i presupposti per la connotazione giuridica di “bosco”, ivi incluse le implicazioni vincolistiche che ne

derivano, ai sensi dell'art 142 del decreto legislativo n.42 del 2004, con le relative eccezioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 142 e del comma 1 dell'art. 146.

La *ratio* della disposizione è, evidentemente, quella di preservare nel tempo, per i contenuti di alto valore paesaggistico e ambientale e per il loro contributo al miglioramento della vivibilità delle aree urbane, le aree boscate create con fondi pubblici, dalla possibilità di essere poi destinate ad altro uso con destinazione d'uso non coerente con l'obiettivo posto dal dettato normativo.

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”